LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 88

Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina

Commette contrabbando chiunque violi il divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, violi le norme fissate nel permesso.

Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non puo' essere giustificata l'uscita.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-88-depositi-di-sale-lungo-il-litorale-delle-provincie-di-ragusa-siracusa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it